**26 Agosto 2014**

**Unico e Lavoro autonomo occasionale**

Tra i compensi anche i rimborsi spese

**Premessa –** L’art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986, stabilisce che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale “sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione". La locuzione utilizzata dal Legislatore “ammontare percepito” fa rientrare, tra i proventi percepiti, dunque nel concorso del reddito imponibile, anche i rimborsi spesa inerenti alla produzione del reddito. Tale tesi è stata confermata dall'Amministrazione Finanziaria in numerosi documenti di prassi, e ribadito, da ultimo, dall'Amministrazione Finanziaria nella R.M. 49/E/2013.

**Lavoro autonomo occasionale -** L'art. 67, co. 1, lett. l), D.P.R. 917/1986, ricomprende tra i redditi diversi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. L'art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986, stabilisce che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale “sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”.

**Le spese -** In merito al concorso delle spese alla determinazione dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, l'Amministrazione Finanziaria chiarisce il diverso collegamento funzionale rispetto al concorso delle spese nella determinazione dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non occasionale. Si precisa, infatti, che “mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso, senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico”.

**Ritenuta**- L'art. 25, co. 1, D.P.R. 600/1973, prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte in ipotesi di attività occasionali. La norma richiamata recita testualmente: "I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente (...) devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa". La citata disposizione normativa, congiuntamente all'equiparazione operata dall'Amministrazione Finanziaria tra compensi percepiti e rimborsi spese inerenti alla produzione del reddito, rende necessaria l'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto anche nei casi di prestazioni sostanzialmente gratuite, in cui si prevedono esclusivamente rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
 **Profili dichiarativi –** I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale generano un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. l), D.P.R. 917/1986. Da un punto di vista dichiarativo, in riferimento a Unico PF 2013, si dovrà indicare: nel quadro RL, rigo RL 15, col. 1, i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente; nel quadro RL, rigo RL 15, col. 2 le spese specificatamente inerenti alla produzione del reddito; nel quadro RL, rigo RL 20 le ritenute subite a titolo di acconto. Ipotizziamo che un contribuente per l’attività di lavoro autonomo occasionale percepisca un compenso pari a euro 1.500,00. Tale compenso, comprensivo di euro 500,00 corrisposti a titolo di rimborso spese per vitto e alloggio, è stato incassato, al netto della ritenuta, nel 2013.
In Unico PF 2014 si dovrà indicare: nel quadro RL, rigo RL 15, col. 1, i compensi pari a euro 1.500,00 derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; nel quadro RL, rigo RL 15, col. 2, le spese specificatamente inerenti alla produzione del reddito pari a euro 500,00; nel quadro RL, rigo RL 20, le ritenute subite a titolo di acconto, pari a euro 300 (20% di euro 1.500).